



**Agli Uffici Demanio dei  
Comuni costieri  
LORO SEDI**

**SERVIZIO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE, LAVORO E  
ISTRUZIONE  
P. F. Economia ittica, commercio e  
tutela dei consumatori  
SEDE**

**e, p.c. Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Marche  
[dre\\_marche@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_marche@pce.agenziademanio.it)**

**Direzione Marittima di Ancona  
[dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it)**

**OGGETTO: concessioni demaniali marittime. Adempimenti conseguenti  
all'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.**

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Finanziaria 2019", entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, all'art.1, commi da 675 a 685 impartisce una serie di disposizioni inerenti la gestione del demanio marittimo.

In attesa delle opportune indicazioni da parte delle Amministrazioni dello Stato competenti, nello spirito della più ampia collaborazione e concertazione sia con i Comuni costieri impegnati nel gravoso compito di gestione della complessa materia, che con gli Operatori della categoria che attendono da anni di poter riprendere ad investire nelle loro attività nonché per favorire la migliore gestione del demanio marittimo e generare uniformità di trattamento delle problematiche per tutto il territorio regionale, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni di massima in relazione all'applicazione della normativa de quo.

La principale novella normativa introdotta dai commi da 682 a 684 afferisce certamente all'estensione della durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi a 15 anni dall'entrata in vigore della legge, ossia fino al 31 dicembre 2033. Tale norma, che si configura come una estensione "ex lege" dei titoli concessori interessati, è di per se già cogente ed efficace e in quanto tale non prevede, di norma, la necessità di rilascio di ulteriori titoli.

A seguito di una consultazione avuta in una riunione tecnica del Coordinamento delle Regioni costiere, tenutasi a Roma il 24 gennaio 2019, a cui sono intervenuti rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è convenuto che



l'estensione in parola interessa le concessioni rilasciate per qualsiasi attività disciplinata dal comma 1 dell'art. 01 del DL 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 494/1993 ossia i servizi pubblici, servizi e attività portuali e produttive compresa la pesca, le attività turistico ricreative e ogni altra forma prevista.

Tale estensione è da applicare a tutte le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 682 relativo alle concessioni vigenti al 1° gennaio 2019 e ai sensi del comma 683 relativo alle concessioni vigenti al 30 dicembre 2009 e a quelle rinnovate o rilasciate successivamente a detta data e ancora vigenti alla data di entrata in vigore della Legge ma per le quali si era proceduto ai sensi dell'allora vigente comma 2 dell'art. 37 del Codice della Navigazione e/o previa pubblicazione della domanda di rilascio ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Come noto il demanio marittimo è materia complessa e concorrente che si deve conformare alla normativa vigente e in particolare ad una legge speciale quale è il Codice della Navigazione. Tutto ciò comporta particolari adempimenti tra cui anche il versamento da parte del Concessionario della Tassa di Registro sul totale dell'importo dei canoni.

Per quanto sopra, allo scopo di uniformare i procedimenti autorizzativi e conformare le concessioni interessate alle norme vigenti secondo i principi di certezza del diritto e in prosecuzione della linea adottata in occasione delle proroghe succedutesi negli anni precedenti, **i Comuni rilasciano un provvedimento ricognitivo ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (atto o licenza suppletivi)** che formalizzi l'estensione "ex lege" della durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere fino al 31 dicembre 2033.

**Detto atto dovrà riportare l'indicazione sia della misura del canone annuale che l'importo complessivo relativo al periodo di estensione, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro.**

**Nell'eventuale caso in cui l'imposta di registro risulti già versata sino 31 dicembre 2020, tali annualità andranno scomutate dal totale.**

Non essendo stato ancora possibile approfondire l'argomento e ricevere precise direttive in merito dalla Agenzia delle Entrate quale sovraordinato Ente Statale competente, **la possibilità di un'eventuale rateizzazione dell'imposta di registro andrà verificata dal concessionario direttamente con l'Agenzia delle Entrate.**

Ciò posto, occorre spostare l'attenzione sul comma 681 della legge 145/2018 "Finanziaria 2019" che prescrive chiaramente che **solo dopo la procedura di consultazione pubblica** sull'esito di un complesso e articolato processo di riforma della materia relativa al demanio marittimo ai sensi dei commi dal 675 al 678 e l'emanazione di un DPCR previsto dal comma 680 potranno essere assegnate le **"aree concedibili ma prive di concessioni in essere"** alla data di entrata in vigore della citata legge.



Da ciò ne discende che, in linea generale, e in assenza di eventuali chiarimenti e/o correttivi per cui ci si sta adoperando, allo stato attuale non possono essere rilasciate nuove concessioni né ampliamenti su aree e specchi acquei al momento liberi da concessioni.

Ipotizzando che tale norma derivi dalla necessità di attendere la prevista riforma della materia ed evitare il rischio di rilasciare atti in contrasto con i principi comunitari e con la tutela della libera concorrenza si ritiene che restino rilasciabili nuove concessioni a favore di Enti Pubblici e/o per pubblica utilità quali per esempio gli impianti tecnologici, le condutture, i cavidotti.

Ad integrazione di quanto fin qui esposto, pur precisando che trattandosi di materia concorrente e in costante evoluzione, potranno intervenire variazioni in corso d'opera delle quali si darà pronta informazione, allo scopo di consentire agli Uffici Comunali competenti di procedere al rilascio dei titoli sopra citati, e allo stesso tempo di garantire la massima trasparenza, si suggerisce di richiedere ai concessionari (nei casi di mera estensione della durata "ex lege", ossia ove non siano presenti altre variazioni nella concessione o nelle opere o nelle modalità di esercizio) una **domanda in carta semplice con cui il concessionario chiede di poter proseguire il rapporto concessorio** fino alla data del **31 dicembre 2033** o ad eventuale altra data, entro i limiti del predetto termine massimo, a discrezione del concessionario

Con i migliori saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Raimondo Orsetti**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.